



COMUNE DI CUNICO

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

N. 6 DEL 18/02/2026

OGGETTO:

Affidamento Servizi connettività - INTERNET E FIBRA - TRIENNIO 2026/2028 - C.I.G. BA7A3F825C

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno diciotto negli uffici comunali del comune di Cunico, il responsabile del servizio , adotta il seguente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- a. l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 prevede che ai dirigenti, cui spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare quelli di cui alla lettera d) e cioè "atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa";
- b. l'art. 109, c. 2 del D. Lgs. 267/2000 prevede che negli Enti Pubblici privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al suddetto art. 107, cc. 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, c. 4, lettera d), possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- c. il Decreto Sindacale n. 5/2025 di nomina del sottoscritto Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo ad interim;

CONSIDERATO che è interesse dell'Amministrazione comunale provvedere ad ampliamento della linea internet del Comune di Cunico tramite l'attivazione di un servizio di connettività a banda ultra larga in fibra ottica;

ATTESA la necessità di provvedere;

VISTA la proposta pervenuta da HONEY ET MOLLY telecommunications group, con la quale si rende disponibile a fornire il servizio di connettività Internet con tecnologia FTTH - Fiber to the Home (Fibra fino a sede cliente) con velocità nominale di 2500 Mbps in download e 1000 Mbps in upload, garantita a 450 Mbps simmetric , presso il Comune di Cunico, per un periodo di 36 mesi;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che:

- che ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. 36/2023 e dell'articolo 5 dell'Allegato I.2, D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il Segretario Comunale;
- di aver verificato, in capo allo scrivente, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012 e dell'articolo 16 del D. Lgs 36/2023;

APPURATO che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale dove possono essere effettuate negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria, si ritiene di procedere all'acquisto del servizio oggetto del presente atto tramite affidamento diretto (O.D.A) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023;

VISTA l'offerta pubblicata a catalogo Mepa, con la quale il Gruppo HONEY ET MOLLY telecommunications group con sede legale in Via Monte Napoleone n.8 20121 Milano (MI) – codice fiscale e partita iva 13725570967, si rende disponibile a fornire il servizio di connettività Internet con tecnologia FTTH - Fiber to the Home (Fibra fino a sede cliente) con velocità nominale di 2500 Mbps in download e 1000 Mbps in upload, garantita a 450 Mbps simmetric, presso il Comune di Cunico, per un periodo di 36 mesi dall'attivazione, a fronte di un corrispettivo complessivo (comprensivo di costo di attivazione) di € 1.392,45 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che il Gruppo HONEY ET MOLLY telecommunications group, è in possesso dei requisiti di legge nonché di documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO tale offerta, che ammonta a complessivi 1.698,79 IVA 22% compresa, congrua per le esigenze dell'Ente;

ATTESA la necessità di provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTO il bilancio 2026/2028, ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18/12/2025, esecutiva;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

VISTI:

- il Decreto Ministeriale n. 55 del 3/04/2013, entrato in vigore il 6/06/2013, in materia di obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
- l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 in materia di "Split Payment";

DATO ATTO dell'avvertimento ai fornitori di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e dato altresì atto che il Codice Univoco Ufficio (informazione obbligatoria della fattura elettronica che rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario) del Comune è UFV95Y

VISTO il codice degli appalti pubblici ed il Regolamento di attuazione;

VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI:

- a. il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- b. l'art.1 comma 502 della Legge n.208 del 28/12/2015 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016);
- c. il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- d. la Legge n.136/2010;
- e. lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.183 del Decreto Legislativo n. 267 /2000;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile,

DETERMINA

1. **DI INCARICARE** le spese per i motivi già indicati in premessa il Gruppo HONEY ET MOLLY telecommunications group con sede legale in Via Monte Napoleone n.8 20121 Milano (MI) – codice fiscale e partita iva 13725570967, per il servizio di connettività Internet con tecnologia FTTH - Fiber to the Home (Fibra fino a sede cliente) con velocità nominale di 2500 Mbps in download e 1000 Mbps in upload, garantita a 450 Mbps simmetric, presso il Comune di Cunico, per un periodo di 36 mesi dall'attivazione, a fronte di un corrispettivo complessivo (comprensivo di costo di attivazione) di € 1.392,45 (IVA esclusa).
2. **DI IMPEGNARE** la complessiva spesa di Euro 1.698,79 compresa IVA al 22%, al cap. 140/6/1 del Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026 che presenta la necessaria copertura finanziaria.
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento, saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale, secondo quanto previsto dal D. L.vo 33/2013 e s.m. ed i..

4. **DI DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito il CIG **BA7A3F825C**.
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente determina al Gruppo HONEY ET MOLLY telecommunications group.
6. **DI DARE ATTO** dell'avvertimento ai fornitori di ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e dato altresì atto che il Codice Univoco Ufficio (informazione obbligatoria della fattura elettronica che rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario) del nostro Comune è UFV95Y.

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

DE STEFANO Dott.ssa FrancescaF.to :